

CGCE – Causa C-190/2011 – Sentenza 6 settembre 2012

Regolamento (EC) 44/2001 Art.15 § 1 c)<sup>1</sup> - Contratti del consumatore – acquisto perfezionato all'estero – esercizio di attività di vendita nello Stato del compratore – offerta e trattativa sul web – contratto rientrante in tale attività - giurisdizione – giudice dello Stato del consumatore – sussiste

Ove il venditore/commerciante, benché residente in altro Stato membro, eserciti la propria attività di vendita nello Stato del compratore, anche attraverso offerte e trattative sul web, e il contratto oggetto della controversia rientri nell'ambito di tale attività, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro del consumatore, senza che rilevi il fatto che il contratto sia stato sottoscritto a distanza o meno.

*(Nel caso di specie, una cittadina austriaca si era recata in Germania per acquistare un autoveicolo, avendo visto l'annuncio di una concessionaria tedesca su un sito web recante prefissi telefonici internazionali, ed avendo scambiato e-mail con il commerciante in merito al prodotto. Poco dopo l'acquisto, l'autovettura si guastava e la parte venditrice si rifiutava di prestare l'assistenza richiesta. La consumatrice adiva il giudice austriaco, avanti il quale la concessionaria convenuta eccepeva il difetto di giurisdizione, sulla base del fatto che il contatto non era stato concluso a distanza, ed invece era stato sottoscritto direttamente in Germania).*

*Sentenza consultabile alla stringa:*

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126428&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2101596>

*Conclusioni dell'Avvocato Generale presentate il 24 maggio 2012 consultabili alla stringa:*

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123086&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2101596>

---

<sup>1</sup> L'articolo, 13 § 1 c) del regolamento CE n.44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la *competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* (per brevità, "regolamento Bruxelles I"), in punto di criterio di collegamento oggetto del rinvio, dispone: "Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: (...)

c) (...) qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività."

Tale criterio di collegamento radica la competenza giurisdizionale attraverso il successivo articolo 16 della medesima sezione che, nella parte che interessa, prevede:

"L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore."

\* \* \*

1. La CGCE è stata adita in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE dall'*Oberster Gerichtshof*, suprema corte austriaca, per l'interpretazione dell'articolo 15 § 1 c), Regolamento CE n.44/2001 del Consiglio 22 dicembre 2000 (*Reg. Bruxelles I*), nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile<sup>2</sup>.

2. Il rinvio aveva dichiaratamente lo scopo di fugare dubbi interpretativi in merito all'applicazione del criterio di collegamento previsto dalla norma, non completamente chiarita dalla recente sentenza *Pammer e Hotel Alpenhof*, (CGCE del 7 dicembre 2010 (C-585/08 e C-144/09, ECR 2010 p. I-12527). In quest'ultimo caso, si ricorderà che la questione interpretativa verteva principalmente sulla nozione di "attività diretta" verso altro Stato membro in occasione di un pacchetto viaggio che era stato prenotato dal consumatore presso un professionista domiciliato all'estero.

3. In quel caso la Corte di Giustizia aveva ritenuto sussistente il criterio di collegamento dell'articolo 15 § 1 c) anche se il contratto non era stato concluso, ma solo prenotato a distanza. A seguito dell'accettazione della prenotazione, pure avvenuta a distanza, vi era stata l'assunzione di precise obbligazioni e ciò era stato ritenuto sufficiente per superare precedenti interpretazioni restrittive, facendo prevalere il *favor consumatoris*<sup>3</sup>.

4. Nel caso attualmente pendente avanti al giudice del rinvio, che già una volta aveva sospeso il processo in attesa della sentenza *Pammer e Hotel Alpenhof*, non è intervenuta nemmeno assunzione di obblighi contrattuali a distanza. C'è stata solo una trattativa a mezzo *e-mail* tra il commerciante e il consumatore, sulla base di una offerta diretta dal professionista verso altro Stato membro a mezzo annuncio sul web, contenente contatti telefonici muniti di prefisso internazionale.

5. Viste le differenze in fatto rispetto al precedente, l'*Oberster Gerichtshof* si è chiesto se non risultasse dai punti 86 e 87 della citata sentenza *Pammer e Hotel Alpenhof* che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I si dovesse applicare soltanto ai contratti conclusi a distanza.

6. Il dubbio interpretativo è stato alimentato anche dal fatto che un *considerando* del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

---

<sup>2</sup> Per approfondimenti in punto di procedura, cfr. P. Craig, G. De Búrca, *EU Law. Text, Cases and Materials*, Oxford, 5ed, 2011, 442ss..

<sup>3</sup> I punti 86 e 87 della sentenza CGCE *Pammer e Hotel Alpenhof* del 7 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09 recitano come segue:

"86. *La società Hotel Alpenhof sostiene peraltro che il contratto con il consumatore sia stato concluso in loco e non a distanza, considerato che la consegna delle chiavi della stanza ed il pagamento sono stati effettuati sul posto e che, pertanto, non può trovare applicazione l'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.*

87. *A tal riguardo, la circostanza che le chiavi siano state consegnate al consumatore e che il pagamento sia stato effettuato da quest'ultimo nello Stato membro sul territorio del quale il commerciante è stabilito non osta all'applicazione di tale disposizione, qualora la prenotazione e la relativa conferma abbiano avuto luogo a distanza, in modo tale che il consumatore abbia assunto gli obblighi contrattuali a distanza."*

giugno 2008, sulla *legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, richiama una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione secondo cui sarebbe ancora una volta necessario che il contratto sia stato effettivamente concluso a distanza<sup>4</sup>.

7. La Corte di Giustizia risolve l'*aporia* desumendo importanti elementi dal confronto tra il testo vigente del criterio di collegamento, contenuto nel regolamento 44/2001, con il testo da questo sostituito, ossia l'art.13 1°co punto 3 dell'abrogata Convenzione di Bruxelles, il quale esplicitamente ancorava il criterio di collegamento in materia al compimento nello Stato del consumatore "degli atti necessari per la conclusione del contratto"<sup>5</sup>. Questa precisazione, fortemente limitativa, è assente nel testo ora vigente, contenuto nel "regolamento Bruxelles I",

8. A ciò si aggiunge il risultato dell'interpretazione teleologica sul disposto normativo oggetto dell'interpretazione pregiudiziale, secondo cui la disposizione non dev'essere interpretata a detrimento del consumatore. Questo risultato è coerente con il favor di cui gode il consumatore nel regolamento che disciplina il criterio di collegamento vigente sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale<sup>6</sup>.

9. Tale canone interpretativo, già applicato nella recente sentenza *Pammer e Hotel Alpenhof*, comporta il superamento di una limitazione ormai tralazia e non espressa nel testo del criterio di collegamento vigente in materia.

10. Alla luce di ciò, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la *competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, dev'essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra

---

<sup>4</sup> Il citato regolamento, al considerando 24 prevede che: "*una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 15 del regolamento [Bruxelles I] precisa che l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), "presuppone non soltanto che l'impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell'ambito di dette attività". Tale dichiarazione ricorda inoltre che "la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest'ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente"*.

<sup>5</sup> L'articolo 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la *competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* (brevemente la "Convenzione di Bruxelles"), così recita:

"*In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata "consumatore", la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5. (...)*

3) *qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:*

a) *la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se*

b) *il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto."*

<sup>6</sup> Si consideri il tredicesimo considerando del regolamento n. 44/2001, ove si afferma che, nei contratti di consumo, è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza, purché il professionista diriga con qualsiasi mezzo la propria attività professionale o commerciale verso altro Stato membro, e il contratto concluso con il consumatore domiciliato in questo Stato rientri in tale attività.

[P. Gori]